

Brunetta non fa sconti

Contratti di lavoro sempre subordinati alla legge. Legittimi gli atti unilaterali della p.a. se dalla trattativa non esce l'accordo sindacale

Si conferma la stretta sulle relazioni sindacali, prevista dalla riforma Brunetta. La legge è tornata a essere la principale fonte di disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. E le amministrazioni possono, e debbono, adottare atti unilaterali in sostituzione dei contratti decentrati, qualora non si raggiunga l'accordo con le organizzazioni sindacali. Il tutto ribadito nell'atto di indirizzo del ministro all'Aran relativo all'intesa stipulata tra Governo e sindacati in materia di regime transitorio dopo il blocco del rinnovo dei contratti collettivi.

Oliveri a pagina 25

PUBBLICO IMPIEGO/ Atto di indirizzo di Brunetta

Contratti per legge Accordi collettivi, spazi ristretti

DI LUIGI OLIVERI

Si conferma la stretta sulle relazioni sindacali, prevista dalla riforma-Brunetta. L'atto di indirizzo attuativo del punto 5 dell'intesa stipulata tra il Governo e sindacati lo scorso 4 febbraio non fa sconti e intende mantenere integralmente in piedi la forte restrizione al ruolo della contrattazione, scaturente dal dlgs 150/2009.

Lo schema di atto di indirizzo, trasmesso al Comitato di settore delle Regioni e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale con nota della Funzione Pubblica 18 febbraio 2011, n. 10790 P-4.17.1.14, esordisce sottolineando la precisa linea di demarcazione che separa le competenze della legge, da quelle dei contratti collettivi. A seguito della riforma-Brunetta, la legge è tornata ad essere la principale fonte di disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

I contratti collettivi dovranno solo disciplinare i diritti e gli obblighi strettamente pertinenti al


singolo rapporto di lavoro, senza potersi interessare degli atti organizzativi, individuati in particolare dall'articolo 40, comma 1, del dlgs 165/2001.

La bozza di atto di indirizzo, proprio con riferimento all'articolo 40 citato, fornisce alcuni fondamentali chiarimenti. In primo luogo, afferma la piena applicabilità del suo comma 3-bis, ai sensi del quale le amministrazioni possono, e debbono, adottare atti unilaterali in sostituzione dei contratti decentrati, qualora non si raggiunga l'accordo tra amministrazioni e organizzazioni sindacali.

In secondo luogo, l'atto di indirizzo risolve una volta e per sempre il problema posto dal comma 2-bis dell'articolo 40 del dlgs 165/2001, ai sensi del quale la contrattazione decentrata destina al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato. Tale quota prevalente potrà essere compiutamente disciplinata solo con i prossimi rinnovi contrattuali nazionali. I quali, in

applicazione dell'intesa del 30 aprile 2009, dovranno avere decorrenza triennale, così adeguandosi alla disciplina prevista per la contrattazione collettiva privata.

La bozza afferma anche l'indelegabile rafforzamento dei poteri datoriali, derivante dall'articolo 5, comma 2, del dlgs 165/2001, per effetto del quale tutti gli atti di gestione diretta del rapporto di lavoro spettano in via esclusiva



siva ai dirigenti. Il che significa che l'unica relazione prevista per le organizzazioni sindacali sarà la sola informazione. La contrattazione riguarderà, come rilevato prima, solo la regolazione (prevalentemente economica) del rapporto di lavoro.

Tracciati anche i limiti della contrattazione decentrata, la quale, in applicazione del principio del divieto di ridisciplinare clausole disposte dalla contrattazione nazionale, potrà muoversi solo entro i margini di manovra consentiti dai contratti nazionali e dalla legge.

Sulla fissazione delle dotazioni organiche e la programmazione delle assunzioni, la bozza spiega che la forma di relazione sindacale ammessa è la consultazione: essa, consente ai sindacati la dovuta informazione e partecipazione ad atti fondamentali di organizzazione, con una forma partecipativa, tuttavia, rapida, efficiente, da concludere comunque in tempi brevi e non condizionabile dall'assenso dei sindacati.

Ancora, la bozza dà il lasciapassare per l'istituzione, tramite i Ccnl, della vicedirigenza, mentre dichiara lo stop alle progressioni orizzontali. Esse potranno essere previste solo nei limiti consentiti dalle risorse dei fondi, ma per il triennio 2011-2013, afferma Palazzo Vidoni, sono vietate a causa del congelamento delle retribuzioni previsto dall'articolo 9, comma 1, del dl 78/2010, convertito in legge 122/2010.

—©Riproduzione riservata—

